

One | LAVORO *Monitoro*

#MONITORO LAVORO 26 novembre/2 dicembre 2021

Monitoro è il servizio di monitoraggio delle novità normative correlate alla gestione dell'emergenza COVID a cura dei nostri esperti e collegato con **One LAVORO** la nuova soluzione digitale Wolters Kluwer dedicata a Professionisti e Aziende.

Per consultare i contenuti basta cliccare sui link all'interno della newsletter. Se non conosci le credenziali per entrare in One LAVORO, o se la richiesta di recupero credenziali non va a buon fine contatta il Servizio Clienti One tel. 02.824761 e per parlare con un operatore premi il tasto 0 «Informazioni su One» oppure scrivi a

Servizioclienti.one@wolterskluwer.com

Ti ricordiamo che il browser consigliato è Chrome.

Sommario

[Normativa e prassi](#)

[Giurisprudenza](#)

[Come fare per](#)

Normativa e prassi

La risposta dell'esperto

Cassa in deroga per crisi aziendale: l'INPS spiega come applicare le previsioni della legge di bilancio per il 2021

di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

[INPS circ. 26 novembre 2021, n. 179](#)

Da molto tempo ormai siamo pienamente consapevoli della complessità della normativa in tema di ammortizzatori sociali.

Se da un lato il decreto legislativo n. 148/2015 costituisce il pilastro su cui poggia la disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali integrata dalle numerose e articolate circolari INPS, nel corso dell'ultimo biennio 2020/2021 siamo stati investiti nostro malgrado

dai decreti legge emergenziali pubblicati per istituire e disciplinare gli ammortizzatori sociali "Covid-19", resi operativi dalle opportune circolari.

In questo quadro, può essere passata quasi inosservata la Cassa Integrazione in Deroga che nel corso del 2021 può essere invocata dalle aziende in crisi, probabilmente perché distratti dall'impegno necessario ad applicare correttamente le molteplici discipline della CIG Covid-19.

A rimediare a tale disattenzione ci ha pensato l'INPS che, con la [circolare n. 179](#) del 26 novembre 2021, ha fornito le istruzioni operative e contabili per la gestione delle prestazioni di **cassa integrazione guadagni in deroga** previste dalla legge di bilancio per il 2021 all'[articolo 1, commi da 286 a 288](#) a favore delle **aziende in crisi**.

Il tema ci offre una ottima occasione per evidenziare ancora una volta come gli strumenti "ordinari" (CIGO, CIGS, FIS ed altri fondi bilaterali di solidarietà) non siano strutturati per far fronte a tutte le situazioni che si verificano nel vasto mondo produttivo al fine di ridurre gli impatti sociali che la crisi d'impresa può generare.

In un'ottica di revisione di questa disciplina (da molto tempo si parla ormai di una imminente riforma degli ammortizzatori sociali), questo esempio potrebbe portare a sostenere che la cassa integrazione in deroga (al di fuori cioè delle fattispecie formalmente previste) è uno strumento difficilmente sostituibile, e che il ricorso occasionale del legislatore a questo strumento a prescindere da nuove formulazioni della materia continuerà anche in futuro.

Vediamo dunque come devono essere gestite le concessioni di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga nell'ambito delle situazioni aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni.

Quale finalità persegue la CIG in Deroga prevista dalla legge di Bilancio per il 2021?

Al fine di attuare i piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 all'[articolo 1, comma 286](#) prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, nel limite della **durata massima di dodici mesi**, anche non continuativi.

In questo quadro, le Regioni e le Province autonome devono fornire ai lavoratori beneficiari **misure di politica attiva** individuate, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro e all'ANPAL.

L'applicazione è vincolata alle risorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonome, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Quali sono i presupposti per la fruizione della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'articolo 1, comma 286 della legge 30 dicembre 2020, n. 178?

L'ambito di applicazione è riferito a **crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni**.

Secondo il Ministero del Lavoro i periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga possono essere riconosciuti unicamente ai soggetti datoriali che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale **escludendo chi vi accedrebbe per la prima volta**; gli ulteriori dodici mesi non possono però essere concessi alle aziende che hanno utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale "COVID 19" ai sensi dell'[articolo 22](#) del decreto-legge n. 18/2020.

Qual è l'iter operativo da seguire per accedere a questa particolare prestazione di sostegno al reddito?

Le Regioni e le Province autonome concedono il trattamento in esame esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

In via preliminare, le Regioni e le Province autonome devono richiedere la "**verifica della disponibilità finanziaria**" inviando a mezzo PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell'Istituto (dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it) le seguenti informazioni:

- dichiarazione relativa all'esistenza del piano regionale comunicato al Ministero del Lavoro e all'ANPAL, con cui si individuano le politiche attive del lavoro applicate;
- denominazione e matricola del datore di lavoro richiedente;
- elenco dei nominativi e dei codici fiscali dei lavoratori interessati, con indicazione del periodo di CIG in deroga concessa e del numero di ore autorizzate con relativa stima del costo previsto.

L'Istituto esamina la documentazione e autorizza i trattamenti sulla base delle risorse disponibili seguendo l'ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste.

Una volta ricevuta dall'INPS la validazione della disponibilità finanziaria, le Regioni e le Province autonome trasmettono i provvedimenti concessori emanati per interventi di CIG in deroga affinché le sedi periferiche dell'INPS emettano le autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in esame.

Il **decreto di concessione** deve essere relativo ad ogni singola unità produttiva, e deve essere emanato entro e non oltre il 31 dicembre 2021; i periodi devono essere decorrenti dal 1° gennaio 2021, anche se successivi al 31 dicembre 2021.

Con quali modalità viene erogata la prestazione al lavoratore?

Per la prestazione in commento è prevista solamente la modalità del **pagamento diretto** da parte dell'INPS.

Il datore di lavoro deve quindi inviare tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale all'INPS entro **sei mesi** dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se successivo.

Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Gli operatori delle sedi territoriali dell'INPS procedono quindi con l'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento a cui seguirà contestuale notifica dello stesso via PEC al datore di lavoro.

Si evidenzia infine che:

- ai lavoratori destinatari del trattamento in commento non si applica il requisito dell'anzianità lavorativa;
- le aziende beneficiarie non sono soggette al pagamento del contributo addizionale;
- non si applica la riduzione in percentuale del trattamento in caso di successive proroghe ([art. 2, c. 66, L. n. 92/2012](#)).

Inquadramento

[CIGD - Legge di Bilancio per il 2021](#)